



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA
NORMATIVA TECNICA

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- VISTA** la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
- VISTO** l'articolo 4 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 *“Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.”*, recante disposizioni al fine di assicurare la pronta *“Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti”*;
- VISTA** la Direttiva 2014/33/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 e s.m.i. *“Regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori, nonché per l'esercizio degli ascensori”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 134 del 10 giugno 1999 e s.m.i.;
- VISTO** il Decreto interministeriale 22 dicembre 2009 *“Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.”*;
- VISTO** il Decreto interministeriale 22 dicembre 2009 *“Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.”*;
- VISTA** la Convenzione del 14 luglio 2017, e in particolare l'art. 3, secondo cui il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno rinnovato l'affidamento all'Organismo Nazionale Italiano di



Accreditamento – ACCREDIA – dell’attribuzione di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, 17065, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, di quattro direttive e nella fattispecie, della Direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 per il ravvicinamento delle legislazione degli Stati Membri relative agli ascensori, nonché successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto autorizzazione per lo svolgimento dell’attività, ai sensi della Direttiva 2014/33/UE, a favore della Società **MTIC InterCert S.r.l.**, con sede legale in Via Moscova,11 – 20017 Milano (MI), emanato da questa Direzione Generale in data 06/06/2018, con scadenza il 18/12/2019;

VISTO il decreto di sospensione temporanea per l’attività di valutazione della conformità CE, ai sensi della Direttiva 2014/33/UE, a carico della società **MTIC InterCert S.r.l.**, emanato da questa Direzione Generale in data 16 agosto 2018, con scadenza l’8 ottobre 2018;

ACQUISITA la comunicazione di Accredia del 10 ottobre 2018 (DC2018MTR124) – Prot DGMCCVNT n. 0360435 dell’11/10/2018, con la quale è stata prolungata l’autosospensione dell’**accreditamento** nello schema PRD per la Direttiva 2014/33/UE Ascensori a carico dell’Organismo **MTIC InterCert S.r.l.**, per il periodo **dal 09/10/2018 fino al 31/12/2018**,

RITENUTO di dover dare esecuzione alla citata comunicazione di Accredia, nel rispetto del comma 2, dell’art. 9 del DPR 162/99 e s.m.i., secondo cui l’autorizzazione degli organismi ha come presupposto l’accreditamento;

SENTITO il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in ottemperanza al disposto di cui all’articolo 9, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

DECRETA

Art. 1

All’Organismo **MTIC InterCert S.r.l.** (P.IVA/C.F. 00862210150), con sede legale in Via Moscova,11 – 20017 Milano (MI), è prolungata al 31/12/2018 la sospensione del decreto Direttoriale del 06/06/2018, già sospeso con decreto del 16/08/2018.



Art. 2

1. All'Organismo *MTIC InterCert S.r.l.*, è fatto divieto di emettere nuove certificazioni e di svolgere attività di verifica in conformità a quanto previsto dagli articoli 13, 14 e 17 bis, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 162/99 e s.m.i., fino alla data indicata all'art. 1;
2. Il presente provvedimento di ulteriore sospensione è notificato alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations);

Art. 3

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato ed è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico (www.sviluppoeconomico.gov.it; sezione "Mercato e consumatori", menù "Normativa tecnica", sottomenù "Organismi di valutazione delle conformità", alla voce "ASCENSORI").

ROMA 6 novembre 2018

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to Avv. Mario Fiorentino)

SDG/